



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 gennaio 2009 (20.01)  
(OR. en)**

**17166/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0014 (COD)**

---

---

**CODEC 1815  
ENV 998  
ENER 467  
IND 229  
COMPET 575  
MI 546  
ECOFIN 617  
TRANS 475**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020  
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 15-18 dicembre 2008)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore, Satu HASSI (Verts/ALE - FI), ha presentato una relazione a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto i gruppi politici PPE/DE, PSE, ALDE/ADLE e UEN hanno presentato congiuntamente a singoli deputati al PE un ulteriore emendamento di compromesso. Detto emendamento di compromesso, di per sé, corrisponde all'accordo raggiunto durante i contatti informali di cui sopra.

## **II. DISCUSSIONE**

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 16 dicembre 2008, e:

- ha affermato di non essere del tutto soddisfatta del pacchetto di compromesso. Il ruolo di primo piano dell'Unione europea a livello mondiale è stato sminuito dopo la decisione della presidenza francese che ha reso indispensabile l'unanimità;
- ha accolto con favore i miglioramenti ottenuti dal Parlamento europeo, quali:
  - una riduzione del 30% a seguito di un accordo internazionale;
  - l'obbligo per gli Stati membri di lavorare a piani più ambiziosi, e
  - il rafforzamento delle disposizioni relative ai livelli di compensazione a seguito di un accordo internazionale;
- si è compiaciuta della prospettiva di una riduzione a termine delle emissioni dell'Unione europea ma ha constatato che questo dipende dalla disponibilità degli Stati membri ad adottare iniziative concrete;
- ha esortato gli Stati membri a non esternalizzare a paesi terzi i loro sforzi per la riduzione delle emissioni, e
- ha invitato gli Stati membri a ridurre le emissioni nel settore dei trasporti.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

Intervenendo a nome del Consiglio, Jean-Louis BORLOO:

- si è compiaciuto del fatto che il pacchetto di compromesso risponde sia alle esigenze di flessibilità di alcuni Stati membri sia all'auspicio espresso dal Parlamento europeo che tale flessibilità vada di pari passo col rafforzamento dei meccanismi correttivi;
- ha affermato che a suo avviso il dibattito sui meccanismi di sviluppo pulito sta procedendo nella giusta direzione, e
- ha sostenuto che il passaggio, dopo Copenaghen, a un impegno maggiore avverrà mediante codecisione. Il rischio che i progressi siano azzerati dopo il ciclo di Copenaghen è quindi minimo.

Il Commissario DIMAS si è compiaciuto dell'accordo di compromesso, che darà luogo a un sistema di monitoraggio efficace sul piano economico ma solido.

A nome della commissione per i problemi economici e monetari, Cornelis VISSER (PPE/DE - NL) ha invitato gli Stati membri a operare una genuina condivisione degli sforzi. Vanno evitati impegni disorganici, che creerebbero distorsioni nel mercato unico.

A nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, Sepp KUSSTATSCHER (Verts/ALE - IT) ha esortato a un'azione globale per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.

Intervenendo a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, Robert GOEBBELS (PSE - LU):

- si è compiaciuto della prospettiva dei trasferimenti di tecnologia ai paesi del terzo mondo;
- ha affermato che la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare è drastica e insoddisfacente, e
- ha deplorato la decisione di negoziare un accordo in prima lettura in quanto ciò ha impedito una prima lettura adeguata. La codecisione prevede ed esige piena trasparenza democratica. L'accordo di compromesso è stato invece raggiunto mediante negoziati condotti dietro le quinte e in assenza di un dibattito pubblico appropriato.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE/DE, Péter OLAJOS:

- si è detto a favore dell'accordo di compromesso e
- ha sottolineato quanto sia importante che l'Unione europea diventi il leader mondiale nel campo delle ecotecnologie ma ha deplorato il fatto che alcuni aspetti dell'accordo di compromesso ostino al raggiungimento di questo traguardo.

Intervenendo a nome del gruppo politico PSE, Edite ESTRELA (PSE - PT) si è detta favorevole all'accordo di compromesso, che riflette la capacità del Parlamento europeo di apportare miglioramenti alla proposta della Commissione.

A nome del gruppo politico ALDE/ADLE, Johannes LEBECH (ALDE/ADLE - DK):

- ha affermato che avrebbe preferito l'introduzione di sanzioni più severe per gli Stati membri che non raggiungeranno i loro obiettivi per il 2019;
- ha sostenuto che si sarebbe potuto imporre agli Stati membri di fornire piani più particolareggiati e completi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, e
- ha accolto con favore il riferimento a un obiettivo per il 2030.

A nome del gruppo politico UEN, Liam AYLWARD (UEN - IRL):

- ha invitato a investire maggiormente nella ricerca e
- ha sottolineato la necessità di difendere gli interessi degli agricoltori irlandesi.

Adina-Ioana VĂLEAN (ALDE/ADLE - RO):

- ha sottolineato la necessità di un approccio flessibile e di valutazioni d'impatto e
- ha evidenziato l'importanza che il Parlamento europeo eserciti pienamente le sue prerogative nell'ambito della codecisione.

Paul RÜBIG (PPE/DE - AT) ha esortato a dotarsi di norme di sicurezza comuni a livello europeo in materia di generazione nucleare e di un'autorità di regolamentazione europea.

Carl SCHLYTER (Verts/ALE - SE) ha affermato che non spetta al terzo mondo ridurre le emissioni. L'Unione europea non si assumerebbe interamente la parte di onere che le spetta. Sarebbe una nuova forma di colonialismo.

Kathy SINNOTT (IND/DEM - IE) ha osservato che l'Irlanda è relativamente poco popolata ma ha un settore zootecnico abbastanza rilevante. Non è giusto penalizzare l'Irlanda per le emissioni dovute al bestiame. I prodotti alimentari irlandesi sono consumati da molte persone in altri paesi e si dovrebbe tenere debito conto di questo aspetto.

Charles TANNOCK (PPE/DE - UK) ha accolto con favore il pacchetto di compromesso che costituisce un buon equilibrio tra la necessità di creare e mantenere posti di lavoro, da un lato, e di ridurre le emissioni, dall'altro.

Anders WIJKMAN (PPE/DE - SE) ha affermato che il pacchetto di compromesso è troppo flessibile riguardo all'esternalizzazione a paesi terzi delle riduzioni di emissioni. Ciò non aiuterà l'Unione europea a realizzare le riduzioni molto più consistenti che si renderanno necessarie a più lungo termine.

Il relatore ha preso nuovamente la parola e:

- ha invitato gli Stati membri a riconoscere la necessità di sforzi supplementari a più lungo termine;
- ha sottolineato la necessità di un cambiamento radicale nel settore delle tecnologie alternative, e
- ha evidenziato la necessità di ridurre le emissioni nel settore dei trasporti.

### III. VOTAZIONE

Nella votazione del 17 dicembre 2008 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di decisione. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo non riporta l'emendamento adottato nella forma in cui è stato presentato alla plenaria e da essa adottato, bensì contiene il testo della proposta della Commissione modificato dall'emendamento. Il testo della risoluzione legislativa figura nell'allegato della presente nota.

---

<sup>1</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 23 gennaio 2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

**Sforzo condiviso finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0017),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0041/2008),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0411/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993<sup>4</sup>, concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.
- (2) Secondo il parere della Commissione, espresso da ultimo *in particolare dal Consiglio europeo nella sua riunione del marzo 2007*, questo obiettivo potrà essere conseguito solo se la temperatura mondiale media alla superficie del globo non aumenta di oltre 2°C rispetto ai livelli dell'era pre-industriale, il che presuppone una riduzione, entro il 2050, delle emissioni mondiali di gas ad effetto serra di almeno 50% rispetto ai livelli del 1990. ***Le emissioni di gas a effetto serra della Comunità contemplate nella presente decisione dovrebbero continuare a diminuire dopo il 2020 come parte degli sforzi dell'Unione europea volti a contribuire a tale obiettivo di riduzione globale delle emissioni.*** I paesi sviluppati, ***compresi gli Stati membri***, dovrebbero continuare a dare l'esempio impegnandosi a ridurre collettivamente, per il 2020, le loro emissioni di gas ad effetto serra del 30% circa rispetto ai livelli del 1990. ***Essi dovrebbero agire in tal senso anche al fine di ridurre collettivamente le loro emissioni del 60-80% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni, compresi i settori del trasporto marittimo internazionale e del trasporto aereo. Il trasporto aereo contribuisce a tali riduzioni grazie alla sua inclusione nel sistema comunitario. Nel caso in cui gli Stati membri non approvino nessun accordo internazionale che includa le emissioni marittime internazionali nei suoi***

---

<sup>1</sup> GU ...

<sup>2</sup> GU ...

<sup>3</sup> Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008.

<sup>4</sup> GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

***obiettivi di riduzione attraverso l'IMO e/o nel caso in cui la Comunità entro il 31 dicembre 2011 non abbia approvato nessun accordo di questo tipo attraverso l'UNFCCC, la Commissione dovrebbe presentare una proposta volta ad includere le emissioni marittime internazionali nell'impegno comunitario di riduzione, con l'obiettivo della sua entrata in vigore entro il 2013. Tale proposta dovrebbe ridurre al minimo eventuali impatti negativi sulla competitività dell'Unione europea, tenendo conto dei potenziali benefici ambientali.***

- (3) Per conseguire questo obiettivo, il Consiglio europeo tenutosi l'8 e il 9 marzo 2007 a Bruxelles ha approvato l'obiettivo comunitario di ridurre entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra del 30% rispetto ai livelli del 1990 come suo contributo ad un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino a realizzare delle riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano economico si impegnino a contribuire in funzione delle proprie responsabilità e capacità.
- (4) Il Consiglio europeo ha posto in evidenza l'impegno dell'Unione europea a trasformare l'Europa in un'economia con un'efficienza energetica elevata ed emissioni di gas ad effetto serra ridotte e ha deciso che, sino alla conclusione di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012 e fatta salva la sua posizione nell'ambito dei negoziati internazionali, l'Unione europea si impegna in modo fermo ed indipendente a realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990.
- (5) ***I miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica sono un elemento di importanza cruciale affinché gli Stati membri ottemperino ai requisiti previsti dalla presente decisione. In tale contesto, la Commissione dovrebbe seguire da vicino i progressi compiuti per la realizzazione dell'obiettivo di ridurre il consumo energetico del 20% entro il 2020 e dovrebbe proporre azioni supplementari qualora i progressi non siano sufficienti.***
- (6) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE<sup>1</sup> del Consiglio ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità che riguarda alcuni settori economici. Per conseguire entro il 2020, in modo efficace rispetto ai costi, l'obiettivo di riduzione del 20% dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990, tutti i settori economici dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni. Sarebbe pertanto opportuno che gli Stati membri attuassero delle politiche e delle misure aggiuntive al fine di limitare ulteriormente l'emissione di gas a effetto serra provenienti da fonti non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE.
- (7) È auspicabile che lo sforzo di *ciascuno* Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli delle sue emissioni di gas a effetto serra del 2005 ***contemplate nella presente decisione, adeguata per escludere le emissioni prodotte da impianti che esistevano nel 2005 ma fatti rientrare nel sistema di scambi di emissioni nel periodo che va dal 2006 al 2012. I valori limite per il periodo 2013-2020 in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente dovrebbero essere determinati sulla base di dati rivisti e certificati.***

---

<sup>1</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. ||

- (8) È opportuno che gli sforzi di riduzione degli Stati membri si basino sul principio di solidarietà tra Stati membri e sulla esigenza di una crescita economica sostenibile nella Comunità, tenendo conto del PIL relativo pro capite degli Stati membri. Gli Stati membri che hanno attualmente un PIL pro capite relativamente basso e dunque grandi aspettative di crescita del PIL dovrebbero essere autorizzati ad aumentare le loro emissioni di gas *a effetto serra* rispetto al 2005, ma dovrebbero limitare tale aumento in modo da contribuire all'impegno di riduzione generale delle emissioni assunto dalla Comunità. Gli Stati membri che attualmente vantano un PIL pro capite relativamente elevato dovrebbero ridurre le loro emissioni di gas *a effetto serra* rispetto ai valori del 2005.
- (9) Per garantire una ripartizione più equa del contributo degli Stati membri all'adempimento dell'impegno indipendente della Comunità, nessun paese dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 2020, le sue emissioni di gas *a effetto serra* di oltre 20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun paese dovrebbe essere autorizzato ad aumentare, da oggi al 2020, le sue emissioni di gas *a effetto serra* di oltre il 20% rispetto ai livelli del 2005. Le riduzioni delle emissioni di gas *a effetto serra* dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; ogni Stato membro è autorizzato a prelevare dall'anno successivo una quantità **fino al 5%** del proprio limite di emissione di gas *a effetto serra* e gli Stati membri, le cui emissioni sono inferiori al limite, sono autorizzati a riportare le loro riduzioni di emissione in eccesso all'anno successivo.
- (10) *Al fine di attenuare le differenze tra i costi di abbattimento incorsi dai vari Stati membri consentendo una maggiore flessibilità dal punto di vista geografico e, al contempo, migliorando il rendimento generale dell'impegno complessivo della Comunità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a cedere parte dei loro diritti ad emettere gas a effetto serra ad altri Stati membri. La trasparenza di tali trasferimenti sarebbe garantita mediante una notifica alla Commissione e la registrazione di ciascun trasferimento nei registri di entrambi gli Stati membri interessati, e l'operazione può essere effettuata con modalità reciprocamente convenienti, tra l'altro mediante vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o un accordo bilaterale.*
- (11) *È necessario che in seno all'Unione europea si realizzino riduzioni significative delle emissioni. L'utilizzo di crediti risultanti da attività di progetto dovrebbe essere limitato in modo da renderlo supplementare all'azione interna. L'Unione europea mantiene il suo impegno ai fini del continuo miglioramento del meccanismo di sviluppo pulito e perseguirà miglioramenti attraverso gli opportuni processi internazionali. È importante che i crediti risultanti da progetti utilizzati dagli Stati membri rappresentino riduzioni di emissioni effettive, verificabili, supplementari e permanenti e apportino chiari benefici in termini di sviluppo sostenibile senza avere incidenze negative significative sul piano ambientale o sociale. Gli Stati membri dovrebbero altresì riferire in merito ai criteri qualitativi che stanno applicando per l'utilizzo di tali crediti.*
- (12) Per garantire agli Stati membri una certa flessibilità nell'adempimento dei loro impegni, promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo e offrire una certa sicurezza agli investitori, è opportuno che la Comunità continui a riconoscere, anche prima che venga concluso un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, una certa quantità di crediti risultanti dai progetti di riduzione delle emissioni di gas *a effetto serra* realizzati nei paesi terzi. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le loro politiche di acquisto di questi crediti contribuiscono all'equa distribuzione geografica dei progetti, *in particolare aumentando la quota di riduzioni di emissioni certificate (CER) acquisite presso paesi meno sviluppati (PMS) e presso piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS)*, e alla conclusione di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

- (13) È pertanto auspicabile che gli Stati membri possano utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra emessi per delle riduzioni realizzate nel periodo 2008-2012 risultanti da tipi di progetti **ammissibili per l'utilizzo nel sistema comunitario di scambio di quote di emissione** in tale periodo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra legati a riduzioni realizzate dopo il periodo 2008-2012 risultanti da progetti registrati e realizzati nel periodo 2008-2012 che corrispondono a tipi di progetti ("categorie di progetti") **ammissibili per l'utilizzo nel sistema comunitario di scambio di quote di emissione** nel corso di tale periodo.
- (14) Nei paesi meno sviluppati (PMS) sono stati realizzati pochissimi progetti che si avvalgono del meccanismo di sviluppo pulito (CDM). Visto che la Comunità si adopera per un'equa distribuzione dei progetti CDM, anche attraverso l'Alleanza mondiale per lotta contro i cambiamenti climatici<sup>1</sup>, sarebbe opportuno offrire delle garanzie sull'ammissibilità dei crediti risultanti da progetti avviati dopo il periodo 2008-2012 nei paesi meno sviluppati per tipi di progetti **ammissibili per l'utilizzo nel sistema comunitario di scambio di quote di emissione** nel corso del periodo 2008-2012. È opportuno che tale ammissibilità si prolunghi sino al 2020 o, se tale data è anteriore, fino alla conclusione di un accordo con la Comunità.
- (15) Per garantire una maggiore flessibilità e promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, è opportuno che gli Stati membri possano utilizzare crediti supplementari provenienti da progetti basati su accordi conclusi dalla Comunità con dei paesi terzi. In assenza di un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici che definisca la quantità assegnata ai paesi sviluppati, i progetti ad attuazione congiunta (JI) non possono continuare ad esistere dopo il 2012. È auspicabile tuttavia che i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti da questi progetti continuino ad essere riconosciuti nell'ambito di accordi con paesi terzi.
- (16) Per garantire l'esistenza del mercato dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario che gli Stati membri possano continuare ad utilizzare questi crediti. A tal fine, e per garantire ulteriori riduzioni delle emissioni dei gas ad effetto serra nell'*Unione europea*, favorendo il conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di energie rinnovabili, **efficienza energetica**, sicurezza energetica, innovazione e competitività, si propone di autorizzare gli Stati membri ad utilizzare ogni anno, in attesa della conclusione di un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici, dei crediti provenienti da progetti di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra realizzati nei paesi terzi, fino ad una quantità pari al 3% delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun Stato membro non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 2005 **o in altri Stati membri**. ■ Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a cedere la parte non utilizzata di questa quantità ad altri Stati membri. **Gli Stati membri aventi un obiettivo di riduzione delle emissioni, o un obiettivo di aumento, al massimo del 5%, come stabilito all'allegato II, ed elencati all'allegato III dovrebbero essere autorizzati ogni anno a utilizzare, oltre ai crediti di cui sopra, crediti supplementari ammontanti all'1% delle loro emissioni verificate nel 2005 derivanti da progetti in paesi meno sviluppati e in piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a seguito del loro adempimento a una delle quattro condizioni previste dalla presente decisione.**

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti", COM(2007)0540 ||.

- (17) *La presente decisione non pregiudica obiettivi nazionali più rigorosi. Qualora gli Stati membri limitino le proprie emissioni di gas a effetto serra contemplate nella presente decisione superando gli obblighi da quest'ultima imposti al fine di conseguire un obiettivo più rigoroso, la limitazione prevista dalla presente decisione per l'utilizzo dei crediti di emissione di gas a effetto serra non si applica alle riduzioni supplementari di emissioni per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale.*
- (18) *Al fine di migliorare il rapporto costi-efficacia del conseguimento degli obiettivi nazionali, in particolare per gli Stati membri aventi obiettivi ambiziosi, gli Stati membri possono ricorrere ai crediti risultanti dai progetti a livello comunitario di cui all'articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE.*
- (19) Non appena concluso un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici, sarà opportuno che gli Stati membri accettino solo i crediti di riduzione delle emissioni provenienti dai paesi che hanno ratificato tale accordo, nell'ambito di una strategia comune.
- (20) *Il fatto che alcune disposizioni della presente direttiva facciano riferimento all'approvazione, da parte della Comunità, di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici non pregiudica la possibilità che tale accordo sia concluso anche dagli Stati membri.*
- (21) *All'approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici per il periodo successivo al 2012 e come previsto da tale accordo, la Comunità e i suoi Stati membri dovrebbero partecipare al finanziamento nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di azioni di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra che siano misurabili, notificabili, verificabili, appropriate a livello nazionale e coerenti con l'obiettivo di contenere il cambiamento climatico a 2°C rispetto ai livelli pre-industriali.*
- (22) *All'approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici e come previsto da tale accordo, la Comunità e i gli Stati membri dovrebbero partecipare, nel periodo successivo al 2012, all'assistenza finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo, in particolare a favore delle comunità e dei paesi più a rischio a causa del cambiamento climatico, allo scopo di assisterli nelle loro strategie di adattamento e di riduzione dei rischi.*
- (23) *Nel caso in cui entro il 31 dicembre 2010 la Comunità non abbia approvato nessun accordo internazionale, la Commissione dovrebbe presentare una proposta volta ad includere nell'impegno di riduzione assunto dalla Comunità le emissioni e gli assorbimenti connessi con la destinazione d'uso dei terreni, con i cambiamenti di tale destinazione e con la silvicoltura, mirando alla sua entrata in vigore a decorrere dal 2013 secondo modalità armonizzate, che si basi sul lavoro svolto nel contesto dell'UNFCCC e che assicuri la permanenza e l'integrità ambientale del contributo della destinazione d'uso dei terreni, dei cambiamenti di tale destinazione e della silvicoltura nonché un monitoraggio e una contabilità accurati. La Commissione dovrebbe valutare se la ripartizione degli sforzi dei singoli Stati membri debba essere adeguata di conseguenza.*
- (24) È auspicabile che i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti nell'ambito della presente decisione siano valutati ogni anno, sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto<sup>1</sup>. Ogni due anni si dovrebbero valutare i

---

<sup>1</sup> GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

progressi previsti mentre una valutazione complessiva dell'attuazione della presente decisione dovrebbe essere effettuata nel 2016.

- (25) *Qualsiasi adeguamento dell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe comportare l'adeguamento corrispondente della quantità massima delle emissioni provenienti da fonti non contemplate da tale direttiva.*
- (26) Non appena la Comunità avrà **approvato** un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, sarà opportuno adeguare i limiti di emissione imposti agli Stati membri per adempiere all'impegno della Comunità, stabilito in tale accordo, in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tenendo conto del principio di solidarietà tra Stati membri e della esigenza di una crescita economica sostenibile nella Comunità. La quantità di crediti risultanti da progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzati nei paesi terzi che ogni Stato membro può utilizzare dovrebbe essere aumentata fino, al massimo, 50% dello sforzo di riduzione supplementare delle emissioni provenienti da fonti non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE.
- (27) I registri istituiti ai sensi della decisione n. 280/2004/CE e l'amministratore centrale designato ai sensi della direttiva 2003/87/CE dovrebbero essere utilizzati per garantire un trattamento ed una contabilità precisi di tutte le operazioni ai fini dell'attuazione della presente decisione.
- (28) *Poiché l'impegno assunto dalla Comunità comporta compiti non solo per i governi centrali degli Stati membri, ma anche per le loro amministrazioni locali e regionali e per altre sedi e organizzazioni di sostegno a livello locale e regionale, gli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione tra le loro autorità centrali e locali a vari livelli.*
- (29) *Oltre ai singoli Stati membri, ai governi centrali e alle organizzazioni e autorità locali e regionali, dovrebbero partecipare alla realizzazione dell'impegno comunitario anche gli attori del mercato, insieme alle famiglie e i singoli consumatori, indipendentemente dai livelli di emissione di gas a effetto serra loro attribuibili.*
- (30) *Gli Stati membri dovrebbero assicurare il finanziamento dell'impiego di tecniche nuove e innovative, che consentano agli operatori industriali di creare nuovi posti di lavoro, incrementando in tal modo la competitività e promuovendo la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia di Lisbona.*
- (31) *Poiché l'incremento della produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili è particolarmente importante ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli Stati membri si adoperano a tal fine nel contesto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*
- (32) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>1</sup>. In particolare sarebbe opportuno abilitare la Commissione **a determinare i limiti per il periodo 2013-2020 in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente, a indicare modalità che facilitino i trasferimenti operati dagli Stati membri di parte delle loro quote di emissione aumentandone la trasparenza, nonché ad adottare misure per attuare le disposizioni relative ai registri e all'amministratore centrale.** Tali misure || di portata generale e intese a **completare la presente decisione con** l'aggiunta di nuovi elementi non

---

<sup>1</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

essenziali, *devono* essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

- (33) *Poiché* gli obiettivi della presente decisione non possono essere *realizzati in misura sufficiente dagli* Stati membri, e possono *dunque*, a *causa* delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere *meglio* realizzati ¶ a livello comunitario, la Comunità può *intervenire*, in base al principio di sussidiarietà *sancito dall'*articolo 5 del trattato; *la* presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso *obiettivo*,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

### Oggetto

La presente decisione stabilisce *il* contributo *minimo* degli Stati membri all'adempimento dell'impegno assunto dalla Comunità di ridurre, dal 2013 al 2020, le emissioni di gas *a effetto serra disciplinate dalla presente decisione, e le norme per la realizzazione di tali contributi* e per la valutazione del rispetto di questo impegno.

*Essa stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione e l'attuazione di un impegno comunitario di riduzione più rigoroso superiore al 20%, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale che conduca a riduzioni delle emissioni superiori a quelle previste all'articolo 3, come risulta dall'impegno di riduzione del 30% approvato dal Consiglio europeo della primavera 2007.*

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente *decisione* si applicano le *seguenti* definizioni ¶ :

- 1) ¶ Per "emissioni di gas a effetto serra" si intendono le emissioni di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), metano (CH<sub>4</sub>), protossido di azoto (N<sub>2</sub>O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoro di zolfo (SF<sub>6</sub>) *delle categorie elencate nell'allegato I*, espresse in equivalente biossido di carbonio, *determinate a norma della decisione 280/2004/CE, ad esclusione delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla* direttiva 2003/87/CE.
- 2) *Per "assegnazione annuale di emissioni" si intendono le emissioni massime di gas a effetto serra consentite annualmente nel periodo 2013-2020, come specificato all'articolo 3, paragrafo 2.*

## Articolo 3

### Livelli delle emissioni per il periodo 2013-2020

1. ¶ *Ciascuno* Stato membro è tenuto, entro il 2020, a limitare le sue emissioni di gas *a effetto serra* ¶ rispettando *almeno* la percentuale stabilita per lo Stato membro in questione *all'allegato II* della presente decisione rispetto alle sue emissioni del 2005.

2. Conformemente *ai paragrafi 3, 4 e 5* del presente articolo e all'*articolo 5*, ogni Stato membro *con un limite negativo di cui all'allegato II* garantisce che le sue emissioni **■** di gas a effetto serra nel 2013 **■** non superino le sue emissioni annuali medie di gas a effetto serra **■** negli anni 2008, 2009 e 2010, come comunicato e verificato a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE, *anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione.*

*Conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all'articolo 5, ogni Stato membro con un limite positivo di cui all'allegato II garantisce che le sue emissioni di gas a effetto serra nel 2013 non superino un livello definito da una traiettoria lineare, la quale inizia nel 2009 dalla media delle emissioni annuali di gas a effetto serra dello Stato membro in questione negli anni 2008, 2009 e 2010, come comunicato e verificato a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE, e finisce nel 2020 al livello massimo specificato all'allegato II per quello Stato membro, anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione.*

Conformemente *ai paragrafi 3, 4 e 5* del presente articolo e all'*articolo 5*, ogni Stato membro limita ogni anno queste emissioni di gas ad effetto serra linearmente al fine di garantire che non superino il livello massimo stabilito per il 2020 riportato *all'allegato II, anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione.*

*Quando i dati di emissione rivisti e certificati sono disponibili, entro sei mesi sono adottate misure atte a determinare i limiti per il periodo 2013-2020 in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente.*

*Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.*

3. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato membro può prelevare dall'anno successivo una quantità *fino al 5% della sua assegnazione annuale di emissioni*. Se le sue emissioni *di gas a effetto serra* sono inferiori *alla sua assegnazione annuale di emissioni, tenendo conto del ricorso alle flessibilità di cui ai paragrafi 3, 4 e 5*, uno Stato membro può riportare all'anno successivo *fino al 2020 la parte della sua assegnazione annuale di emissioni di un dato anno eccedente le sue emissioni di gas a effetto serra di quell'anno.*

*Uno Stato membro può richiedere che il tasso di riporto di 5% venga aumentato nel 2013 e nel 2014 in caso di condizioni meteorologiche estreme tali da comportare negli anni in questione un aumento sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ad anni con condizioni meteorologiche normali. A tal fine lo Stato membro presenta una relazione alla Commissione che motivi la richiesta. Entro tre mesi la Commissione decide se accordare un aumento del riporto.*

4. *Uno Stato membro può trasferire fino al 5% della sua assegnazione annuale di emissioni per un dato anno ad altri Stati membri. Uno Stato membro ricevente può usare tale quantità per ottemperare al suo obbligo ai sensi del presente articolo per l'anno in questione o qualsiasi anno successivo fino al 2020. Uno Stato membro non può trasferire nessuna parte della propria assegnazione annuale di emissioni qualora, al momento del trasferimento, non adempia ai requisiti della presente decisione.*

5. *Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte della sua assegnazione annuale di emissioni eccedente la sua assegnazione di quote di emissioni a effetto serra relativa a quell'anno, tenendo conto del ricorso alle flessibilità di cui ai paragrafi 3 e 4. Uno Stato membro ricevente può usare tale quantità per ottemperare al suo obbligo ai sensi del presente articolo per l'anno in questione o qualsiasi anno successivo fino al 2020. Uno Stato membro non può trasferire nessuna parte della propria assegnazione annuale di emissioni qualora non adempia ai requisiti della presente decisione.*

*3 quater. Onde facilitare i trasferimenti di cui ai paragrafi 4 e 5 e aumentarne la trasparenza, sono adottate misure che ne indicano le modalità.*

*Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.*

#### *Articolo 4*

##### *Efficienza energetica*

1. *Entro il 2012 la Commissione valuta e notifica i progressi realizzati dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo di ridurre il consumo energetico del 20% entro il 2020 rispetto alle proiezioni per il 2020, come delineato nel Piano di azione per l'efficienza energetica.*
2. *Se del caso, in particolare al fine di assistere gli Stati membri nei loro contributi alla realizzazione degli impegni comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la Commissione propone entro il dicembre 2012 misure rafforzate o nuove per accelerare i miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica.*

#### *Articolo 5*

##### *Utilizzo dei crediti risultanti da attività di progetto*

1. **■** *Gli Stati membri possono utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra elencati qui di seguito per adempiere ai loro obblighi di cui all'articolo 3:*
  - a) *riduzioni di emissioni certificate (Certified Emission Reductions - CER) e unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Units - ERU) ammissibili per l'utilizzo nel sistema comunitario di scambio di quote di emissione nel corso del periodo 2008-2012;*
  - b) *CER e ERU rilasciate per delle riduzioni di emissioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2013, nell'ambito di progetti registrati prima del 2013 ammissibili per l'utilizzo nel sistema comunitario di scambio di quote di emissione nel corso del periodo 2008-2012;*
  - c) *CER rilasciate per delle riduzioni di emissioni realizzate nell'ambito di progetti attuati nei paesi meno sviluppati ammissibili per l'utilizzo nel sistema comunitario di scambio di quote di emissione nel corso del periodo 2008-2012, fino a quando questi paesi non ratificano un accordo con la Comunità o fino al 2020, se tale data è anteriore;*

*d) tCER (CER temporanee) o ICER (CER a lungo termine) derivanti da progetti di imboscamento e rimboscamento, purché lo Stato membro, qualora abbia usato tCER e ICER per mantenere gli impegni a norma della decisione 2002/358/CE per il periodo 2008-2012, si impegni alla sostituzione continuativa di tali crediti con tCER e ICER o altre unità valide ai sensi del protocollo di Kyoto prima della data di scadenza delle tCER o delle ICER, e si impegni altresì a sostituire in forma continuativa le tCER e ICER utilizzate ai sensi della presente decisione con tCER e ICER o altre unità utilizzabili ai fini della realizzazione di detti impegni prima della data di scadenza delle tCER o delle ICER. Qualora la sostituzione avvenga utilizzando tCER o ICER, lo Stato membro sostituisce altresì tali tCER o ICER in forma continuativa prima della loro scadenza, fino alla loro sostituzione con unità aventi validità illimitata.*

Gli Stati membri *dovrebbero provvedere* affinché le loro politiche di acquisizione di questi crediti favoriscano l'equa distribuzione geografica dei progetti e la conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

2. Oltre a quanto stabilito al paragrafo 1 e qualora *i negoziati su* un accordo internazionale sui cambiamenti climatici *non siano conclusi entro la fine di dicembre 2009*, gli Stati membri, per adempiere ai loro obblighi di cui all'articolo 3, possono utilizzare dei crediti supplementari di riduzione delle emissioni di gas *a effetto serra* risultanti da progetti o da altre attività destinate a ridurre le emissioni, ai sensi degli accordi di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
3. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici *di cui all'articolo 1, a partire dal 1° gennaio 2013* gli Stati membri potranno utilizzare solo *i crediti derivanti da progetti in paesi terzi* che avranno ratificato tale accordo.
4. L'utilizzo annuale di crediti da parte di ciascuno Stato membro, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 **||**, *supera* una quantità corrispondente al 3% delle sue emissioni di gas *a effetto serra* **■** nel 2005, *oltre alle quantità trasferite ai sensi del paragrafo 5*.
5. *Gli Stati membri aventi un obiettivo di riduzione delle emissioni, o un obiettivo di aumento, al massimo del 5%, come stabilito all'allegato II, ed elencati all'allegato III sono autorizzati ogni anno a utilizzare, oltre ai crediti utilizzati a norma del paragrafo 4, crediti supplementari ammontanti all'1% delle loro emissioni verificate nel 2005 derivanti da progetti in paesi meno sviluppati e in piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a seguito del loro adempimento a una delle quattro condizioni seguenti:*
  - *qualora i costi diretti dell'intero pacchetto superino lo 0,70% del PIL secondo la valutazione d'impatto della Commissione; o*
  - *qualora si produca un aumento pari almeno allo 0,1% del PIL tra l'obiettivo di fatto adottato per lo Stato membro in questione e lo scenario economicamente efficace secondo la valutazione d'impatto della Commissione; o*
  - *qualora più del 50% delle emissioni totali disciplinate dalla presente decisione per lo Stato membro in questione siano imputabili alle emissioni connesse ai trasporti; o*
  - *qualora lo Stato membro in questione per il 2020 abbia un obiettivo di energie rinnovabili superiore al 30% in conformità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*

6. ***Ogni anno, ciascuno Stato membro può trasferire la parte inutilizzata della quantità annuale pari al 3%, come stabilito al paragrafo 4, ad un altro Stato membro. Se l'utilizzo annuale dei crediti da parte di uno Stato membro non raggiunge la quantità di cui al paragrafo 4, lo Stato membro può trasferire agli anni successivi la parte inutilizzata di questa quantità.***
7. ***Gli Stati membri inoltre possono utilizzare i crediti derivanti da progetti a livello comunitario elaborati a norma dell'articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE ai fini del rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni, senza limiti quantitativi di alcun tipo.***

#### *Articolo 6*

##### *Notifica, valutazione dei progressi, modifiche e revisione*

1. Nelle loro relazioni ■ presentate a norma dell'articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE, gli Stati membri ***includono quanto segue:***
  - a) le loro emissioni annuali risultanti dall'attuazione dell'articolo 3;
  - b) l'utilizzazione, ***la distribuzione geografica e i tipi di crediti, nonché i criteri qualitativi ad essi applicabili, utilizzati*** conformemente all'articolo 4;
  - c) ***i progressi previsti nell'adempimento degli impegni ai sensi della presente decisione, comprese informazioni sulle politiche, sulle misure nazionali e sulle proiezioni nazionali;***
  - d) ***informazioni sulle politiche e sulle misure nazionali supplementari previste onde limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni da essi assunti in virtù della presente decisione ai fini dell'applicazione di un accordo internazionale, di cui all'articolo 8.***
2. ***Qualora uno Stato membro stia utilizzando crediti derivanti da tipi di progetti che non possono essere usati da operatori nel sistema comunitario di scambio di emissioni, lo Stato membro in questione fornisce una motivazione dettagliata riguardo all'utilizzo di tali crediti.***
3. La Commissione nella sua relazione presentata a norma dell'***articolo 5, paragrafi 1 e 2***, della decisione n. 280/2004/CE valuta se ***i progressi degli Stati membri*** sono sufficienti per rispettare gli impegni ***loro*** derivanti dalla presente decisione.

Questa valutazione tiene conto dei progressi delle politiche e delle misure comunitarie e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, conformemente agli articoli 3 e 5 della decisione n. 280/2004/CE.

Ogni due anni, partendo dalle emissioni dichiarate per il 2013, la valutazione comprende anche le previsioni concernenti i progressi della Comunità e dei suoi Stati membri nel rispetto degli impegni derivanti dalla presente decisione. ■
4. ***Nella relazione di cui al paragrafo 3 la Commissione valuta l'applicazione generale della decisione, compresi l'utilizzo e la qualità dei crediti CDM e la necessità di ulteriori politiche e misure comuni e coordinate a livello comunitario nei settori disciplinati dalla presente decisione onde assistere gli Stati membri nell'adempimento dei loro impegni ai sensi della presente decisione, e, se del caso, presenta proposte.***

5. *Ai fini dell'applicazione della presente decisione, la Commissione presenta proposte di modifica della decisione n. 280/2004/CE e adotta modifiche alla decisione 2005/166/CE se del caso e ai fini della loro applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013, onde assicurare in particolare:*

- *controlli, relazioni e verifiche più celeri, efficaci, trasparenti ed efficienti in termini di costi;*
- *la necessità di elaborare proiezioni nazionali delle emissioni di gas a effetto serra successivamente al 2020.*

#### *Articolo 7*

##### *Misure correttive*

1. *Qualora le emissioni di gas a effetto serra superino il limite specificato all'articolo 3, paragrafo 2, tenendo conto delle flessibilità utilizzate a norma degli articoli 3 e 5, si applicano le misure seguenti:*

- *deduzione dall'assegnazione di emissioni dello Stato membro dell'anno successivo pari all'ammontare di tonnellate di tali emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di abbattimento di 1,08;*
- *sviluppo del piano d'azione correttivo conformemente al paragrafo 2;*
- *sospensione temporanea dell'ammissibilità del trasferimento a un altro Stato membro di parte della sua assegnazione di emissioni e dei suoi diritti JI/CDM fino alla cessazione dell'applicazione del paragrafo 1 negli anni seguenti.*

2. *Qualora si applichi il paragrafo 1, entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una valutazione e un piano d'azione correttivo che includa:*

- *gli interventi che lo Stato membro attuerà al fine di adempiere ai suoi obblighi specifici in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, attribuendo priorità alle politiche e alle misure interne e all'attuazione dell'azione dell'Unione europea;*
- *un calendario di attuazione di tali interventi, che consenta la valutazione dei progressi annuali di attuazione.*

*La Commissione può elaborare un parere sul piano d'azione correttivo dello Stato membro in questione.*

*Prima di presentare tale parere, la Commissione può sottoporre il piano d'azione correttivo al comitato sui cambiamenti climatici per osservazioni.*

Adeguamenti applicabili dopo *l'approvazione da parte della Comunità* di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici

1. *Al più tardi tre mesi dopo la firma, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni obbligatorie delle emissioni dei gas a effetto serra superiori al 20% rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall'impegno di riduzione del 30% approvato dal Consiglio europeo della primavera 2007, la Commissione presenta una relazione che valuta, in particolare, i seguenti elementi:*
  - *la natura delle misure concordate nel quadro dei negoziati internazionali, nonché gli impegni assunti da altri paesi sviluppati riguardo a riduzioni delle emissioni comparabili a quelle dell'Unione europea e gli impegni assunti da paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati per contribuire adeguatamente secondo le rispettive responsabilità e capacità;*
  - *le implicazioni dell'accordo internazionale e, di conseguenza, le opzioni necessarie a livello dell'Unione europea al fine di giungere all'obiettivo di riduzione del 30% in modo equilibrato, trasparente ed equo, tenendo conto del lavoro svolto durante il primo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto;*
  - *la competitività delle industrie manifatturiere dell'Unione europea e, in tale contesto, i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;*
  - *l'impatto dell'accordo internazionale su altri settori economici dell'Unione europea;*
  - *l'impatto sul settore agricolo dell'Unione europea, inclusi i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;*
  - *modalità adeguate di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti connessi con la destinazione d'uso dei terreni, con i cambiamenti di tale destinazione e con la silvicoltura nella Comunità;*
  - *l'imboschimento, il rimboschimento nonché la deforestazione e il degrado forestale evitati in paesi terzi nell'eventualità della messa in atto di un sistema internazionalmente riconosciuto in tale ambito;*
  - *la necessità di politiche e misure comunitarie supplementari alla luce degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti dalla Comunità e dagli Stati membri.*
2. *Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la presente decisione a norma del paragrafo 1, ai fini della sua entrata in vigore dopo l'approvazione, da parte della Comunità, dell'accordo internazionale e ai fini della realizzazione dell'impegno di riduzione delle emissioni ai sensi di detto accordo.*

*Tale proposta si basa sui principi di trasparenza, efficienza economica e efficacia in termini di costi, nonché equità e solidarietà nella ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri.*

3. *La proposta consente agli Stati membri, se del caso, di utilizzare CER, ERU o altri crediti approvati risultanti da progetti in paesi terzi che hanno ratificato l'accordo internazionale in aggiunta ai crediti previsti dalla presente decisione.*
4. *Essa include altresì, se del caso, misure che consentono agli Stati membri di usare negli anni seguenti la parte inutilizzata di detta quantità o di trasferirla a un altro Stato membro.*
5. *Essa include anche, se del caso, qualsiasi altra misura necessaria per contribuire a realizzare le riduzioni obbligatorie conformemente al paragrafo 1 in modo trasparente, equilibrato ed equo e, in particolare, mediante l'applicazione di misure che prevedano l'uso da parte degli Stati membri di altri tipi di crediti di progetto o di altri meccanismi creati nel quadro dell'accordo internazionale, se opportuno.*
6. *Sulla base di norme concordate in quanto parte integrante di un futuro accordo internazionale, la Commissione presenta una proposta volta ad includere nell'impegno di riduzione della Comunità le emissioni e gli assorbimenti connessi con la destinazione d'uso dei terreni, con i cambiamenti di tale destinazione e con la silvicoltura, se del caso, secondo modalità armonizzate che assicurino la permanenza e l'integrità ambientale del contributo della destinazione d'uso dei terreni, dei cambiamenti di tale destinazione e della silvicoltura, nonché un monitoraggio e una contabilità accurati. La Commissione valuta se la ripartizione degli sforzi dei singoli Stati membri debba essere adeguata di conseguenza.*
7. *Essa include le adeguate misure transitorie e sospensive in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo internazionale.*

#### *Articolo 9*

##### *Procedura in relazione alla destinazione d'uso dei terreni, ai cambiamenti di tale destinazione e alla silvicoltura in caso di mancata approvazione di un accordo internazionale*

*In caso di mancata approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale entro il 31 dicembre 2010, gli Stati membri possono specificare le loro intenzioni per quanto concerne l'inclusione della destinazione d'uso dei terreni, dei cambiamenti di tale destinazione e della silvicoltura nell'impegno di riduzione della Comunità, tenendo conto delle metodologie applicate alle attività svolte nel quadro dell'UNFCCC. Tenendo conto di tale specificazione da parte degli Stati membri, la Commissione valuta, entro il 30 giugno 2011, modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti da attività connesse alla destinazione d'uso dei terreni, ai cambiamenti di tale destinazione e alla silvicoltura nell'impegno di riduzione della Comunità, assicurando la permanenza e l'integrità ambientale del contributo della destinazione d'uso dei terreni, dei cambiamenti di tale destinazione e della silvicoltura nonché un monitoraggio e una contabilità accurati, e presenta se del caso una proposta prevedendone l'entrata in vigore a decorrere dal 2013. Nella sua valutazione, la Commissione esamina se la ripartizione degli sforzi dei singoli Stati membri debba essere adeguata di conseguenza.*

## Articolo 10

### **Modifiche all'ambito di applicazione dell'articolo 24 bis** della direttiva 2003/87/CE

La quantità di emissioni massima **per ogni Stato membro**, ai sensi dell'articolo 3 della presente decisione, è adeguata in funzione:

- a) della quantità di quote **o crediti** di emissioni di gas a effetto serra **rilasciati** in applicazione dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE che risulta da una modifica dell'ambito di applicazione della direttiva in questione per quanto riguarda le fonti contemplate, previa approvazione finale da parte della Commissione dei piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012, a norma della direttiva 2003/87/CE;
- b) **delle quote o crediti rilasciati in applicazione degli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2003/87/CE in relazione alle riduzioni delle emissioni in uno Stato membro contemplate dalla presente decisione;**
- c) **della quantità di quote di emissione di gas a effetto serra derivanti da impianti esclusi dal sistema comunitario a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo in cui sono esclusi.**

La Commissione pubblica le cifre risultanti da questo adeguamento.

## Articolo 11

### Registri e amministratore centrale

1. I registri degli Stati membri istituiti conformemente all'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE garantiscono la contabilizzazione precisa delle operazioni effettuate nell'ambito della presente decisione. Il pubblico ha accesso a queste informazioni.
2. L'amministratore centrale designato ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE effettua, mediante il suo catalogo delle operazioni indipendente, un controllo automatizzato delle singole operazioni nell'ambito della presente decisione e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse delle irregolarità. Il pubblico ha accesso a queste informazioni.
3. La Commissione adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 13*, paragrafo 2.

## Articolo 12

### Modifiche del regolamento (CE) 994/2008

*Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione adotta modifiche al regolamento (CE) n. 994/2008 della Commissione dell'8 ottobre 2008, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.*

## Articolo 13

### Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito ai sensi dell'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano *l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7* della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

## Articolo 14

### Relazione

La Commissione redige una relazione sull'attuazione della presente decisione. ***La relazione valuta altresì in che modo l'attuazione della presente decisione ha influito sulla concorrenza a livello nazionale, dell'Unione europea e internazionale.*** La Commissione presenta suddetta relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 31 ottobre 2016, corredandola, se del caso, di proposte, ***indicando in particolare se sia opportuno differenziare gli obiettivi nazionali per il periodo successivo al 2020.***

## Articolo 15

### Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

---

<sup>1</sup> *GU L 271 dell'11.10.2008, pag. 3.*

*Articolo 16*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

*Il presidente*

Per il Consiglio

*Il presidente*

**ALLEGATO I**

**CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1  
ULTERIORMENTE SPECIFICATE NELL'ALLEGATO I, CATEGORIE DA 1 a 4 E  
CATEGORIA 6 DELLA DECISIONE 2005/166/CE**

***Energia***

***Combustione di carburanti***

***Emissioni fuggitive provenienti da combustibili***

***Processi industriali***

***Uso di solventi e altri prodotti***

***Agricoltura***

***Rifiuti***

## ALLEGATO II

### EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEI SINGOLI STATI MEMBRI A NORMA DELL'ARTICOLO 3

	Limiti delle emissioni di gas <i>a effetto serra</i> stabiliti per gli Stati membri per il 2020 rispetto ai livelli di emissioni di gas <i>a effetto serra</i> del 2005 <i>da</i> fonti non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE
Belgio	-15%
Bulgaria	20%
Repubblica ceca	9%
Danimarca	-20%
Germania	-14%
Estonia	11%
Irlanda	-20%
Grecia	-4%
Spagna	-10%
Francia	-14%
Italia	-13%
Cipro	-5%
Lettonia	17%
Lituania	15%
Lussemburgo	-20%
Ungheria	10%
Malta	5%
Paesi Bassi	-16%
Austria	-16%
Polonia	14%
Portogallo	1%
Romania	19%
Slovenia	4%
Slovacchia	13%
Finlandia	-16%
Svezia	-17%
Regno Unito	-16%

*ALLEGATO III*

*STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5*

*Austria*

*Belgio*

*Danimarca*

*Finlandia*

*Irlanda*

*Spagna*

*Italia*

*Cipro*

*Lussemburgo*

*Portogallo*

*Slovenia*

*Svezia*